

**Accordo Quadro di durata biennale con tre operatori economici ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione degli edifici e impianti dell'Azienda Sociosanitaria ligure n° 3.
CIG 80293751DD**

CAPITOLATO SPECIALE

Premessa

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "S.A." o "Asl" o "Azienda" o "Asl 3" o "Amministrazione"), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con **tre** Operatori Economici un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori che in tale ambito si renderanno necessari nell'arco di **due anni** a decorrere dalla loro consegna ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche sinteticamente denominato Codice o Cod.).

Il presente **Capitolato Speciale** (nel seguito anche sinteticamente denominato **CS**) detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto negoziale e quella relativa ai singoli Ordini di Lavoro (**ALL. A**) che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento degli appalti di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO - OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra S.A. e Operatori Economici (di seguito anche sinteticamente denominati OE o Appaltatore o Impresa) individuati quali aggiudicatari a seguito di espletamento di idonea procedura di gara ai sensi del Codice, nei confronti dei quali la S.A. procederà all'emissione di appositi Ordini di Lavoro ai fini dell'affidamento agli stessi di singoli appalti per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della S.A. stessa.

L'allegato elenco (**ALL. B**) individua i beni immobili attualmente in disponibilità della Stazione Appaltante unitamente all'indicazione della loro dislocazione sul territorio. Detto elenco è da ritenersi indicativo in quanto suscettibile di variazioni in aggiunta o detrazione, anche significative.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio o nella disponibilità dell'ASL, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'OE che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente CS.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono essere sinteticamente così riassunti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- opere edili;
- scavi e sbancamenti;
- opere di impermeabilizzazione;
- opere di pavimentazione e rivestimento (ceramici e resilienti);
- opere idrico-sanitarie;
- opere fognarie;
- opere da fabbro;
- opere da lattoniere;
- opere da falegname;
- opere da vetraio;
- opere da tinteggiatore-verniciatore;
- opere da serramentista-vetraio;
- opere stradali;
- opere di smaltimento coperture o elementi in cemento-amianto;
- pulizia di gronde, pluviali, impianti;
- impianti di irrigazione;
- esecuzione di prove, indagini e saggi;
- disostruzione di tubazioni di scarico;
- esecuzione di ponteggiature e opere provvisorie di cantiere;
- rimozione di materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica.

Sono da ritenersi comprese opere accessorie agli interventi e/o lavori di manutenzione straordinaria relativi a:

- o impianti elettrici, telefonici, di chiamata e speciali;
- o impianti e strutture antincendio;
- o impianti di riscaldamento e condizionamento;
- o fornitura e riparazione di arredi e attrezzature.

Articolo 3 – FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione. Ogni relativo Ordine di Lavoro verrà stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 59 c. 5) bis Cod. e in economia nel limite del 20 % delle lavorazioni totalmente eseguite. L'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il **criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 97 c. 8 Cod., al netto degli oneri della sicurezza, con **esclusione automatica** delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello stesso art. 97 Cod., a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10.

Articolo 4 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 c. 8 Cod. l'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari a € **4.800.000,00 compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili**, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza, ricompresi in ciascuna categoria elencata nell'art. 5 è valutato di volta in volta prima di dare corso all'esecuzione degli interventi manutentivi richiesti. Tali costi sono suddivisi in:

- oneri derivanti dall'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- oneri derivanti da tutti gli apprestamenti, impianti di terra e protezione, mezzi e servizi di protezione collettiva, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, individuati e preventivati in ciascun Ordine di Lavoro e corrisposti a misura secondo quanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni intervento.

Si precisa che l'importo degli "Oneri di igiene e sicurezza specifici" non è soggetto ad alcun ribasso.

Articolo 5 – CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono così suddivisi ex art. 84 D.Lgs n° 50/2016 secondo la specificazione delle varie categorie:

Descrizione	Sigla categoria - Classifica	Prevalente (PRE) Scorponabile (SCO)	Qualificazione obbliga- toria	Importo categoria In euro	Percentuale
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 IV	PRE	sì	2.308.800,00	48,10%
FINITURE DI NATURA EDILE	OS7 II	SCO	no	444.000,00	9,25%
IMPIANTI IDRICO SANITARIO, CUCINE, LA- VANDERIE	OS3 II	SCO	sì	444.000,00	9,25%
STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMEN- TARI	OG3 II	SCO	sì	577.200,00	12,025%
FINITURE DI MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI	OS6 III	SCO	no	666.000,00	13,875%
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	OS30 II	SCO	sì	360.000,00	7,5%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI				4.800.000,00	100,00%

Ai sensi dell'art. 1 c. 18 del DL n° 32/2019, convertito dalla L. n° 55/2019 “*nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore*”.

Ai sensi dell'articolo 105, c. 2 D.Lgs n° 50/2016 il **subappalto** nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà, in ogni caso, superare la quota del **20% dell'importo complessivo dei lavori**.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 Cod., l'importo a base di gara comprende i costi della **manodopera**.

La somma totale di cui al precedente riquadro indica l'**importo presunto complessivo** dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi connesso al presente Accordo Quadro.

Ai fini del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente di opere OG1**.

Articolo 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di **due anni** naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Dalla data di consegna dei lavori, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori previsti dai documenti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente CS, da quelle descritte negli Ordini di Lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo **pari a 90 giorni**, gli aggiudicatari si impegnano ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nell'accordo sino alla data di subentro di un nuovo appalto di manutenzione e alla relativa consegna dei lavori.

Articolo 7 – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente CS;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n°145 in quanto applicabile;
- c) l'Elenco dei prezzi unitari costituito dal "Prezziario Regionale delle Opere Edili" e dal "Prezziario Regionale degli Impianti" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicati da Unioncamere Liguri, integrati, in subordine, dal documento "Elenco e Analisi dei nuovi prezzi" (**ALL. C**) o dai Prezziari informativi dell'Edilizia - Edizioni DEI – Tipografia del Genio Civile in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara;
- d) la Relazione Generale;
- e) l'Offerta presentata in sede di gara;
- f) il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
- g) il Piano operativo di sicurezza generale (POSG) che dovrà essere redatto da ogni Aggiudicatario prima della consegna dei lavori;

CAPO SECONDO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 8 – CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'Accordo Quadro che l'ente Appaltante stipula con i soggetti aggiudicatari rientra nella fattispecie prevista dall'art. 54 Cod. Trattasi di Accordo Quadro stipulato con più operatori economici ai sensi del c. 4 lett. a) del citato articolo ove si privilegia il criterio della rotazione e si esclude il ricorso al successivo confronto competitivo.

I seguenti articoli del presente Capo disciplinano la scelta dell'operatore economico a cui affidare il singolo appalto con la modalità dell'Ordine di Lavoro.

Articolo 9 – AREA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli Ordini di Lavoro saranno assegnati secondo i criteri di cui ai successivi articoli. Tra questi non si contemplano, per quanto riguarda gli Operatori Economici aggiudicatari, criteri di competenza territoriale.

Articolo 10 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori verranno affidati agli Operatori Economici aggiudicatari in base a criteri di rotazione, a prescindere dal costo previsto dell'intervento.

Per singoli appalti la cui stima iscritta sull'Ordine di Lavoro superi i 5.000,00 (cinquemila/00) euro e sia inferiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, ogni Appaltatore non potrà ricevere più di otto lavori contemporaneamente. Pertanto non potrà accedere a nuovi lavori con relativo Ordine prima di aver effettuato la regolare ultimazione, sottoscritta dalla Direzione dei Lavori, di almeno uno di essi.

Per singoli appalti la cui stima iscritta sull'Ordine di Lavoro superi i 20.000,00 (ventimila/00) euro, ogni Appaltatore non potrà ricevere più di due lavori contemporaneamente. Pertanto non potrà accedere a nuovi appalti con relativo Ordine prima di avere effettuato la regolare ultimazione di almeno uno di essi, sottoscritta dalla Direzione dei Lavori
In deroga alla disposizione di cui ai commi precedenti potranno essere autorizzati dal RUP ulteriori Ordini per inderogabili e motivate esigenze di sicurezza o di strategia aziendale.

Nei casi in cui l'Impresa non possa accedere a nuovi lavori per le situazioni sopra esposte, verrà interpellata automaticamente l'Impresa successiva in Ordine di rotazione che sia in condizione di assumere l'appalto senza superare i limiti di cui sopra.

Nel caso in cui nessuna Impresa sia in condizione di eseguire il lavoro richiesto, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di procedure alternative di affidamento.

In ogni caso l'Accordo Quadro non prevede alcuna clausola di esclusività del rapporto.

CAPO TERZO – ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

Articolo 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

Articolo 12 – ORDINAZIONE DELLE OPERE

Il conferimento di ciascun lavoro, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, avverrà tramite disposizione scritta (Ordine di Lavoro) il cui schema è allegato al presente CS (ALL. A) riportante:

- a) la data dell'Ordine ed il periodo di tempo in cui questo deve essere eseguito;
- b) il luogo di esecuzione dei lavori;

- c) la firma del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo di riferimento o di loro delegato in caso di assenza o impedimento;
- d) la descrizione sintetica dell'opera e le istruzioni relative all'esecuzione, previo accertamento da parte dell'Impresa della effettiva disponibilità dei locali o delle aree oggetto di intervento;
- e) la stima economica del valore dell'intervento;
- f) norme e disegni occorrenti per la regolare esecuzione delle opere stesse, ove necessario.

La disposizione scritta potrà essere consegnata a mano al rappresentante dell'Aggiudicatario, a tal scopo appositamente convocato, o inviata tramite fax o e-mail al numero di fax/indirizzo e-mail che l'Aggiudicatario dovrà comunicare una volta aggiudicato l'Accordo Quadro.

Gli Ordini devono essere sottoscritti dall'Aggiudicatario o suo rappresentante, con o senza riserva od osservazioni, entro 24 ore, senza, tuttavia, che le eventuali contestazioni dell'Aggiudicatario pregiudichino l'esecutività dell'Ordine. **Qualora non vengano sottoscritti entro tali termini, gli Ordini saranno considerati tacitamente accettati dall'Aggiudicatario, che perderà ogni diritto a contestazioni o a iscrizioni di riserve nel contenuto e nel merito degli Ordini.**

Gli Ordini hanno esecutività immediata. L'Aggiudicatario è tenuto alla loro esecuzione nei modi e nei tempi prescritti. I Ordini non sono soggetti alla preliminare approvazione di preventivi di spesa da parte della Direzione dei Lavori.

L'affidatario dell'Ordine è comunque tenuto a presentare idonei preventivi ove richiesti dalla Direzione Lavori.

Relativamente alle eventuali contestazioni non risolte in via diretta tra Aggiudicatario e Direzione dei Lavori, sarà cura del Responsabile del Procedimento proporre una soluzione transattiva. Quanto sopra ferme restando le previsioni dalla vigente normativa in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Articolo 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in due categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso Ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **lavoro urgente o chiamate in reperibilità:** richiesto tramite comunicazione verbale, telefonica o tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro 1 (una) ora dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **lavoro ordinario:** affidato tramite Ordine di Lavoro e, ove non altrimenti specificato dalla Direzione dei Lavori, iniziato entro le 48 (quarantotto) ore dalla data del relativo Ordine.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione, che dovrà essere comunicata dall'Impresa alla Stazione Appaltante entro le successive 24 ore.

Articolo 14 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica.

L'Appaltatore dovrà attenersi agli Ordini che potrà impartire la Direzione Lavori ed in particolare intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare, o contenere, disservizi al normale svolgimento delle attività dell'ASL; a tal proposito la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere preliminarmente concordati con la Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera. L'Aggiudicatario è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli Ordini ricevuti.

L'Aggiudicatario è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia all'ASL che a terzi.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla D.L. L'esecuzione dei lavori dovrà anche tenere conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento nell'immobile di opere affidate ad altre Imprese, con le quali l'Appaltatore s'impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, provvedere all'esecuzione di opere provvisoriale per limitare i disagi quali polvere, rumore, correnti d'aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconsegnare i locali puliti e perfettamente agibili al termine di qualsiasi lavoro.

In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in un ambiente sanitario la Direzione Lavori potrà, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

- disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
- disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;
- richiedere l'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori, anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Per l'esecuzione di lavori in orario notturno o festivo, solo se espressamente richiesto in forma scritta dalla Direzione dei Lavori, sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso aggiuntivo come previsto dal CCNL di riferimento sul solo costo della manodopera al netto di utili e spese generali.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potrà fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al quale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L.

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore sarà sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori, all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore osserverà sotto la sua responsabilità tutte le prescrizioni di polizia comunale, di regolamento edilizio, sia per permessi municipali, sia per opere di passaggio provvisorio, nonché di sicurezza o simili che fossero del caso, e ciò senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L'Impresa affidataria dovrà gestire gli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, nello stato di avanzamento e nella consistenza delle opere.

Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavoro.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione delle penali previste nel presente CS ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.

Contestualmente alla chiusura dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre cinque giorni dalla fine dell'esecuzione degli interventi, l'Impresa consegnerà alla Direzione dei Lavori il Rapporto di Lavoro (ALL. D) che dovrà riportare:

- a) il numero e la data del relativo Ordine;
- b) la data di inizio dei lavori;
- c) il luogo di esecuzione dei lavori;
- d) la data di conclusione dell'intervento;
- e) le lavorazioni eseguite;
- f) la firma dell'Appaltatore;
- g) la firma del responsabile della struttura o suo delegato;
- h) mano d'opera impiegata;
- i) materiali e mezzi d'opera utilizzati, riportandone i relativi codici del Prezziario utilizzato.

Tutte le opere che verranno eseguite dall'Appaltatore saranno assoggettate, cumulativamente, alla verifica di regolare esecuzione mediante procedura di collaudo in corso d'opera o di certificazione di regolare esecuzione, in base all'art. 102 Cod. e agli artt. 215 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n° 207 in quanto tuttora applicabili e alla normativa vigente eventualmente subentrata. L'Appaltatore dovrà prestarsi ad eseguire riparazioni che venissero prescritte tanto in sede di controllo dell'eseguito che in sede di collaudo, salvo all'ASL il diritto di eseguirle d'ufficio a tutte spese dell'Aggiudicatario stesso, ove il medesimo non si prestasse.

Sarà scopo del collaudo la verifica di regolare esecuzione, oltre alla ricognizione del lodevole modo di realizzazione dell'ineccepibilità del materiale impiegato, anche il riconoscimento della natura e quantità delle opere e somministrazioni, onde escludere quelle che risultassero arbitrariamente eseguite dall'Aggiudicatario e non giustificate da regolare ordinazione fatta in precedenza alla stessa.

Per la procedura del collaudo definitivo saranno osservate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO QUARTO – CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 16 – OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla intera vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui integralmente richiamata e nel seguito è denominata "legislazione".

Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo Quadro è inoltre disciplinato da:

Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 5 /10/2010, n° 207 e smi) in quanto applicabile;

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. LLPP 19/04/2000, n° 145) per le parti tuttora vigenti.

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione e non disciplinato dal Capitolato Generale e/o dal Regolamento, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'Appaltatore sono quelle contenute nel presente "CS".

Si dovrà inoltre osservare quanto prescritto dalle Norme specifiche di settore e dalle norme tecniche ove applicabili.

Ci si dovrà attenere alle Disposizioni in merito al Codice di Comportamento aziendale adottato con Del. n° 713 del 14/01/2014, che integra e specifica il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. n° 165/2001.

(L'Appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dall'ASL, che viene consegnato in copia, e che il predetto Appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dichiara di

conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda (art. 2 c. 3).

Dovranno essere rispettate comunque altre norme pertinenti o vigenti seppur non espressamente citate.

Articolo 17 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- la formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia a individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (p. es. le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoria e/o di presidio (p. es. occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;
- le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, ecc. ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- le spese per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;
- l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione dei lavori o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- le spese per vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria



Systema Qualità Certificato ISO 9001:2000
per i campi di attività elencati nel
certificato RINA n. 30833/04/05 e per i siti
operativi elencati nel relativo allegato

giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;

- la pulizia generale della zona interessata dai lavori, a conclusione di ogni fase e ad ultimazione finale;
 - la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
 - le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
 - l'esecuzione e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
 - l'esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni "as built" alla fine lavori che rappresentino ciò che è stato effettivamente eseguito per opere edili, strutture ed impianti;
 - la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
 - le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di Imprese che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
 - l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente CS;
 - l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
 - il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, e la loro eventuale stagionatura;
 - l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficiali o Imprese specializzate di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
 - l'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;
 - i costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, nonché ogni onere per l'esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo di Imprese specializzate;
 - la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
-
- le spese per l'effettuazione di tutte le verifiche, sondaggi, indagini, controlli, prove di carico, ecc, nonché per tutte le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., utensili e personale occorrente per l'accertamento delle lavorazioni e delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori tecnico- amministrativi e per il collaudatore statico, che la direzione dei lavori o i collaudatori riterranno necessarie a proprio insindacabile giudizio, compresi gli eventuali ripristini allo stato originario delle opere;

- **l'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;**
- l'esecuzione di fotografie, in formato digitale, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione degli appalti;
- le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'Amministrazione Appaltante e per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere;
- le dichiarazioni di conformità per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;
- le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-Appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, in materia di sicurezza del lavoro;
- le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- le spese per la redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che secondo le indicazioni della D.L. sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione delle opere;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 (G.U. 12-3-2008, n° 61) e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, così come previsti dalla vigente normativa in relazione alle categorie impiantistiche dell'opera;
- le spese per tutte le operazioni di taratura, messa a punto e collaudo degli impianti tecnologici così come descritti nelle parti del presente CS relativo alle opere impiantistiche;
- le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché, le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- l'applicazione integrale del presente CS anche da parte degli eventuali subAppaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, su specifico Ordine da parte della Direzione dei Lavori, eseguire tutti i sopralluoghi richiesti senza che possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compenso. Per questo motivo e in riferimento a questa casistica, sono ammissibili Ordini di Lavoro a titolo non oneroso.

Articolo 18 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- coordinarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun appalto, ove se ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta della Direzione dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto;
- un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza (POS) prodotti dai singoli subAppaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano generale presentato dall'Appaltatore (POSG).

Gli allegati al POSG e i vari POS redatti dai subAppaltatori dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione. In mancanza di detta idoneità l'Impresa non potrà entrare in cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, contrattuali e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subAppaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, contrattuali e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei documenti ivi richiamati e a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- richiedere tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;
- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza, ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre Imprese e le informazioni relative all'utilizzo di infrastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di **cartellino identificativo** in materiale plastico resistente all'usura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la Impresa di appartenenza e la firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovrà essere sempre portato in modo visibile da ciascun operatore. Copia di tutti i cartellini dovrà essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell'Appaltatore unitamente alla copia del libro matricola di ciascuna Impresa presente;
- fornire al Committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le Imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Articolo 19 – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al DM ambiente 13/12/2013 recante i criteri ambientali minimi (CAM).

Dovrà tra l'altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- rispettare la normativa vigente;
- evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato;
- provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
- per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dai cantieri oggetto dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a conferirli per lo smaltimento presso apposite discariche specializzate;

- adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.

L'Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

A tal proposito si fa obbligo all'Appaltatore di produrre la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a Impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 20 – RESPONSABILITA'DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'ASL e di terzi.

Tali responsabilità saranno assunte dall'Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sollevando l'ASL dalle succitate responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre Imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'ASL e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione dell'Accordo Quadro cui accede il presente CS, di eventuali disservizi che occorranò sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà dell'ASL o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dall'ASL causata da attività connesse all'esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore.

La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

Articolo 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 1 Cod. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale massimo (€ **4.800.000,00**).

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 Cod. per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell'Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 103 c. 5 Cod.

L'Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni all'Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 22 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto dell'Accordo Quadro e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con l'Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori incrementato dell'I.V.A., l'importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subAppaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'Associazione Temporanea di Concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48 Cod., le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti. Alla data dell'emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa di cui al c. 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

CAPO QUINTO – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 23 – RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ciascun Aggiudicatario individuerà un proprio dipendente quale rappresentante delegato a tenere i rapporti con l'ASL.

Tale soggetto dovrà avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione dell'Accordo Quadro e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro.

Il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato all'atto dell'avvio del servizio e, in caso di sua sostituzione o assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto.

Il rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà di preferenza essere il Direttore Tecnico dell'Impresa o tecnico dipendente della stessa, purché in possesso delle idonee e necessarie competenze e comunque dotato di procura speciale idonea a rappresentare l'Aggiudicatario.

Il Rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà fornire, oltre alla propria generalità e inquadramento nell'organico dell'Impresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), il recapito fax e email, la propria qualifica, titolo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dagli Aggiudicatari i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante dell'aggiudicatario, in numero massimo di uno per turno di reperibilità che, in caso di irreperibilità del Rappresentante stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilità.

Articolo 24 – PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza di ciascun Aggiudicatario e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito. Le figure previste nell'organico dovranno essere tali, in qualifica e quantità, da coprire tutte le prestazioni connesse all'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro.

Entro i 3 giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro le Imprese aggiudicatrici dovranno comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Le Imprese dovranno esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Gli Aggiudicatari dovranno notificare per iscritto, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro i dati relativi alla immatricolazione di ogni nuovo dipendente assunto.

Entro i 3 giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro, le Imprese devono, inoltre, provvedere a nominare o, ove già designati, a comunicare a questo Ente Appaltante:

- il Rappresentante dell'Aggiudicatario;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Il Medico Competente;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il Datore di Lavoro;
- gli eventuali Dirigenti o Preposti delegati in materia di sicurezza;
- gli Addetti alla gestione delle emergenze;
- gli Addetti alle squadre di primo soccorso;
- gli Addetti alla prevenzione e lotta agli incendi;
- i Tecnici reperibili, specificandone il turno di reperibilità.

Qualora si verifici in qualsiasi momento della durata dell'Accordo Quadro un avvicendamento a tali figure, l'Impresa avrà obbligo di comunicarlo all'Ente Appaltante entro 5 gg.

Si precisa che il personale dell'Aggiudicatario dovrà presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, c. 1, lett u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte dell'ASL, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Direzione dei Lavori, le capacità professionali

o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa. L'eventuale sostituzione di personale da parte dell'Aggiudicatario, non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL.

Negli eventuali lavori eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base a ore giornaliere della mano d'opera, l'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei riguardi del proprio personale l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di legge o contrattuale.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario dovrà tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di Ordine interno stabilite dall'ASL.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Aggiudicatario restando sollevata l'ASL nonché il personale preposto alla DL, dalla sorveglianza dei lavori e dei cantieri.

Articolo 25 – REPERIBILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

A tal scopo l'Aggiudicatario dovrà fornire:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.
- un numero di fax, attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui inviare gli Ordinativi dei singoli appalti.
- un indirizzo email che l'Aggiudicatario dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e fax e indirizzi email sarà onere dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'aggiudicatario o al Tecnico reperibile.

Le tempistiche di intervento di cui all'art. 13 si computano a partire dalla segnalazione verbale, telefonica o fax ai soggetti in reperibilità o all'apposito ufficio chiamate dell'Aggiudicatario.

L'onere per il servizio di reperibilità e il relativo sopralluogo del Tecnico, nonché di tutte le spese accessorie e di viaggio deve intendersi compreso nell'Accordo Quadro e a carico esclusivo dell'Aggiudicatario.

Articolo 26 – OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è tenuto a possedere una organizzazione aziendale tale da:

1. poter affrontare diversi cantieri contemporaneamente, per un totale di almeno 20 (venti) Ordini contemporanei con le modalità indicate nell'articolo 10 e di tutte le professionalità e la mano d'opera necessarie e disponendo per essi di tutte le attrezzature;
2. disporre di tutte le attrezzature da utilizzarsi nei cantieri che dovranno essere permanentemente dislocate nel territorio di operatività della ASL;
3. disporre di un magazzino coperto contenente i materiali più frequentemente utilizzati in edilizia e nelle opere di cui all'art. 2. Tale magazzino dovrà avere una superficie minima di 200 mq e dovrà essere dislocato nel territorio di operatività della ASL;

4. disporre di un **ufficio tecnico** interno o specificatamente convenzionato dotato di tutte le necessarie professionalità tali da fornire consulenza all'Aggiudicatario nell'ambito degli Appalti ad esso affidati in relazione alle competenti categorie (con riferimento a quelle della L. 2 marzo 1949, n° 143 e smi);

L'ufficio tecnico dovrà disporre al suo interno di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire rilievi e indagini tecniche, di quelle utili a produrre gli elaborati e i modelli relativi a tutte le categorie di interventi previste dall'Accordo Quadro, con specifico riferimento agli schemi costruttivi e agli elaborati *as-built*;

l'ufficio tecnico deve avere nel proprio organico almeno:

- a. un ingegnere o un architetto iscritto all'albo;
 - b. almeno altre due figure iscritte ad albi fra le quali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e geologi;
5. essere dotato di **sede operativa** dislocata nel territorio di operatività della ASL o in mancanza di essa di istituire, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sede operativa nel territorio di operatività della ASL;

In mancanza di un qualsiasi requisito richiesto dal presente articolo ed entro trentacinque giorni naturali successivi continui dall'aggiudicazione definitiva non si procederà alla stipula dell'Accordo Quadro con il soggetto risultato aggiudicatario provvisorio in sede di gara. La medesima verrà esclusa e sostituita dalla successiva in graduatoria. Qualora fosse accertato che, i requisiti di cui sopra, venissero a mancare, durante i lavori dell'Accordo Quadro, al soggetto privo dei medesimi non verrà consegnato più alcun lavoro da eseguire.

CAPO SESTO – DISCIPLINA DEGLI APPALTI

Articolo 27 – MATERIALI IN GENERE

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e l'articolo 167 del Regolamento.

I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione delle opere dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. nonché essere conformi alle Direttive CEE.

Tutte le forniture dovranno essere nuove di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego ed omogenee per marca, tipo e modello con quelle già installate ed in uso e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

L'Aggiudicatario dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di scheda tecnica e dei documenti attestanti la loro provenienza effettiva e le caratteristiche prestazionali. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali o forniture in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la Impresa esecutrice dei lavori, campioni dei materiali impiegati, già in opera, estraendo dei tasselli che, chiusi in appositi involucri opportunamente sigillati, verranno inviati ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per ulteriori accertamenti sull'idoneità dei materiali impiegati; se ritenuto necessario dalla D.L., si potranno prelevare campioni di materiali prima del loro utilizzo, da inviare al laboratorio per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di fornire eventuali materiali per l'esecuzione dei lavori senza che l'Aggiudicatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 28 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'articolo 19 del Capitolato Generale.

È a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.

La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

Eventuali campioni e relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'esecuzione delle strutture, in questo caso non previste, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, profilati metallici, calcestruzzi ed armature di acciaio, murature, serramenti, rivestimenti, impermeabilizzazioni, apparecchiature ed impianti e loro componenti.

Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

- la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ed in particolare:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in elevazione;
- la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.

Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente CS, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Articolo 29 – DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori, per ciascuno dei lavori realizzati, per le manutenzioni straordinarie e in ogni caso ove risulti necessaria o sia esplicitamente richiesta dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una documentazione tecnica aggiornata "as-built" comprendente almeno:

Per le opere civili:

- piante in scala 1:100 di tutte le fasi;

- le certificazioni sulla reazione o sulla resistenza al fuoco di tutti i materiali impiegati, nelle loro effettive condizioni di posa, redatte da Laboratorio riconosciuto o da professionista abilitato al rilascio delle Certificazioni antincendio iscritto nell'apposito Albo del Ministero dell'Interno, sulla base dei modelli prescritti dai Vigili del Fuoco e sottoscritti;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutti i materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutti i materiali usati e di tutte le opere;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.

Per gli impianti idrico sanitari:

- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., completi degli allegati;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.

Per gli impianti di acclimazione:

- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., completi degli allegati;
- planimetrie in scala 1:50 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati;
- omologazioni (ad es. Certificato Sistema Qualità, Certificato EUROVENT, Certificato di fabbricazione, documenti attestanti il rispetto delle norme UNI e ISO, ecc.).

Per gli impianti gas medicali

- planimetrie in scala 1:50 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni di L., completi degli allegati;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.

Per gli impianti elettrici e speciali

- di tutti i quadri elettrici, schemi elettrici di potenza e ausiliari redatti su formato UNI A3 completi di vista frontale, distinta dei componenti e schema delle morsettiere.
- di tutti i quadri elettrici, gli adempimenti relativi alla norma CEI 17.13/1.
- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti e tutte le condutture, comprese eventuali parti esistenti che si integrano con i lavori in oggetto, su formato normalizzato UNI e utilizzando la simbologia delle norme CEI.
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati.
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati.

- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati per tutti i quadri e per tutti gli impianti realizzati;
- tutte le denunce che la stazione appaltante dovrà inoltrare agli organi competenti, redatte sui modelli regolamentari nel numero di copie prescritto e accompagnate dalle istruzioni per il loro invio.
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., completi degli allegati e con espresso riferimento all'avvenuta verifica iniziale dell'impianto secondo le prescrizioni delle norme CEI
- indipendentemente dagli adempimenti relativi al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., che sono di competenza esclusiva dell'Appaltatore relativamente ai soli impianti realizzati, è richiesta, in aggiunta, la certificazione di conformità alle prescrizioni della L. 186/68 dell'impianto elettrico nel suo complesso (comprendente sia gli impianti realizzati nel presente appalto sia eventuali parti già esistenti ma interessate dall'inserimento dei nuovi impianti), debitamente sottoscritta da un Professionista abilitato.

Per le facciate continue e i serramenti:

- nodi in scala 1:2 di tutte le sezioni tipiche
- certificati materiali utilizzati e/o prove di laboratorio sulle forniture
- certificati tenuta aria, acqua e vento con riferimento alle norme UNI EN 13116 -13051 – 13050
- certificato attestante la trasmittanza termica dei manufatti

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati con sistema CAD compatibile tecnicamente con quello utilizzato dalla stazione appaltante secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori, e forniti una copia su supporto informatico e due copie cartacee. L'onere di quanto sopra è a carico dell'Appaltatore e s'intende compreso nei prezzi offerti; l'Appaltatore dovrà quindi tenere conto dell'onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

Articolo 30 – SUBAPPALTO

Al fine di subappaltare lavori o parti di opere relative agli appalti ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro è facoltà degli Aggiudicatari qualificare preventivamente i propri subAppaltatori per poi comunicare, in occasione di ciascun Ordine di Lavoro, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico appalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di inviare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione integrativa necessaria al subappalto, qualora quella prodotta preventivamente non sia sufficiente ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, di quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il subappalto risulta sottoposto, fra l'altro, alle disposizioni di seguito elencate:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta in sede di gara per l'Accordo Quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto deve indicare i prezzi unitari praticati (con un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione) e le lavorazioni oggetto del subcontratto; il contratto dovrà, inoltre, riportare la seguente clausola, come indicato nella Determinazione AVCP del 18/11/2010, n° 8: *"L'Impresa, in qualità di subcontraente dell'Impresa aggiudicatrice, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3", identificato con il CIG n° ... / CUP n° ..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla ASL 3 e alla Prefettura della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria"*;

- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAggiudicatario dei requisiti di cui alla lettera d) del presente articolo;
- d) che l'Affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle Imprese, ovvero disponga dei requisiti specifici previsti nella presente disciplina del rapporto con particolare riguardo alle abilitazioni professionali e tecniche per operare nell'ambito di impianti che richiedano tali attestazioni (impianti, serramenti, restauro).
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dell'art. 10 della L. n° 575/1965 e successive modificazioni.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo:

- 1) di provvedere alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente:
 - della documentazione previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica;
 - del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (POS).

Tale piano deve essere a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere e trasmesso all'ASL, prima dell'inizio dei lavori.

L'Aggiudicatario è tenuto a curare l'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani redatti dai subAppaltatori, affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'Impresa principale.

Nell'ipotesi di associazione temporanea d'Impresa e di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- 2) di provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subAppaltatori o ai cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'ASL all'Impresa Appaltatrice; il mancato adempimento determinerà una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- 3) di indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, limitatamente a quelli oggetto di concessione edilizia o dichiarazione di inizio attività i nominativi dei subAppaltatori;
- 4) di trasmettere all'ASL copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organi paritetici dei subAppaltatori.

L'Impresa Appaltatrice è comunque responsabile in solido con il subAggiudicatario all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa Appaltatrice, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, al fine di permettere l'accertamento dei requisiti dei suindicati punti d) ed e), dovrà presentare:

- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo al subAggiudicatario recante il nulla osta antimafia ed
- eventualmente l'abilitazione al Decreto 22/01/2008 n°37 (ex L. 05/03/1990 n° 46).

Le Imprese subappaltatrici di tutti gli impianti saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data di inizio dei rispettivi lavori all'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione. fermi restando gli obblighi derivanti dal Decreto 22/01/2008 n° 37 (ex L. 05/03/1990 n° 46).

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto l'Aggiudicatario sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice resta l'unica responsabile, nei confronti dell'ASL, anche dell'esecuzione di impianti o lavori speciali oggetto dell'appalto stesso.

La presentazione delle domande di subappalto e la relativa documentazione sono regolate dalle procedure all'uopo predisposte dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che il limite di subappaltabilità stabilito in base all'art. 105 c. 2 Cod., quantificato ai fini del presente Accordo nel 20%, è riferito a ciascun lavoro ordinato. Pertanto, per ogni appalto soggetto a Ordine di Lavoro, l'Aggiudicatario deve eseguire in proprio almeno l'80% delle lavorazioni ordinate. Ai fini dell'indicazione della categoria di lavorazioni fa fede quanto indicato nell'Ordine di Lavoro.

Restano fermi gli ulteriori limiti alla subappaltabilità contenuti nella vigente normativa (con particolare riferimento all'art. 105 c. 5 Cod., che recita: *“Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 [dello stesso Codice, vale a dire “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” ovvero le c.d. categorie SIOS, elencate all'art. 1 c. 2 del DM Infrastrutture n° 248 del 10/11/2016], e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”*).

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del DM Infrastrutture n° 248 del 10/11/2016, **peraltro tale limite alla subappaltabilità delle SIOS sopra evidenziato “non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice”**.

Articolo 31 – VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di apportare nell'esecuzione dei lavori, quando questi non risultino ultimati, tutte quelle varianti che riterranno opportuno far eseguire per la buona riuscita dell'intervento stesso.

Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione delle necessità relative all'intervento, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta all'Appaltatore (progetto di cantierizzazione) per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che la Impresa Appaltatrice possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura o specie, oltre l'applicazione, per i lavori effettivamente eseguiti, di quelli previsti nei documenti si gara di cui al precedente art. 7, lett. c), salvo ricorso consensuale all'ultimo prezzario Unioncamere della Regione Liguria, ove più completo, ovvero all'eventuale concordamento di Nuovi Prezzi durante il corso dei lavori.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, non può introdurre variazioni a quanto previsto nelle disposizioni scritte di conferimento dei lavori senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non creda di accettarle.

Qualora venissero accettate, l'Appaltatore, senza alcun aumento sul valore dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che gli siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 32 – AFFIDAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AGGIUDICATARI

L'ASL si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente Accordo Quadro senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa risarcitoria da parte degli Aggiudicatari.

CAPO SETTIMO – CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI

Articolo 33 – ELENCO PREZZI

Quale elenco prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente Accordo Quadro, varrà l'elenco prezzi costituito dal "Prezziario Regionale delle Opere Edili" e dal "Prezziario Regionale degli Impianti" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicati dall'Unioncamere Liguri, nonché l'elenco e l'analisi dei nuovi prezzi in allegato (ALL. C).

Ai prezzi del listino a base d'asta verrà applicato lo sconto contrattuale definito dalla miglior offerta valida alla quale i sei Aggiudicatari si dovranno adeguare con il meccanismo meglio specificato nel bando e nel disciplinare di gara. Lo sconto sui listini è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo. Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi della sicurezza.

Il ribasso non verrà applicato al costo della manodopera al netto delle spese generali e dell'utile di Impresa.

L'eventuale giustificazione economica dello sconto effettuato, se richiesta dalla Stazione Appaltante, dovrà tenere conto dei costi della mano d'opera con riferimento ai minimi salariali previsti dal CCNL.

Articolo 34 – CONTABILITÀ LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura o in economia a discrezione della Direzione Lavori.

La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato. La contabilizzazione delle opere in economia, **da autorizzarsi preliminarmente dalla Direzione Lavori**, verrà effettuata considerando il tempo effettivo di lavoro impiegato, i noli, i trasporti e il materiale utilizzato. Durante le fasi di intervento dovrà essere redatto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, un rapporto di lavoro (ALL. D) riportante in modo leggibile data, sede dell'intervento, lavorazioni effettuate, ore lavorate, materiali utilizzati, noli, misurazioni in corso d'opera nonché nome e cognome degli operatori che hanno eseguito la manutenzione; gli eventuali allegati fogli di lavoro contenenti le informazioni sopra elencate e relative ad una fase o a uno specifico periodo di tempo, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori, anche via fax, entro le 48 ore successive.

I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere, nonché i costi relativi ai mezzi di trasporto e alle relative spese sostenute, non verranno in nessun caso compresi nella contabilità. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo d'impiego.

I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a misura sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Le opere in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Il ricorso alle opere in economia è limitato al 15% del valore della contabilità effettuata.

I materiali, le apparecchiature e i lavori che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione potranno essere contabilizzati solo successivamente alla presentazione della documentazione relativa e/o della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore.

Articolo 35 – FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

A parziale deroga delle norme sulla contabilità dei lavori verrà realizzato un unico registro di contabilità per ciascun Aggiudicatario sul quale verranno riportate le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore relativamente a tutti gli appalti ad esso affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Il Registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall'Aggiudicatario (cfr. art. 163 c. 1 Reg.) deve anche essere bollato e vidimato dall'Ufficio del Registro competente per territorio (cfr. art. 183 c. 4 Reg.). Le relative spese saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Nel registro, la cui tenuta è responsabilità del Direttore dei Lavori, il quale può peraltro affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.), vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sul libretto delle misure, seguendo il loro ordine cronologico. Il registro di contabilità costituisce sede principe per l'iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori deve, periodicamente, presentare il registro di contabilità all'Appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza, esprimere per iscritto le proprie eccezioni.

Articolo 36 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Ogni Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli appalti eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00).

Alla fine di ogni anno solare sarà emesso uno stato di avanzamento, riferito ai lavori eseguiti a tutto il trentun dicembre del medesimo anno di riferimento, qualunque sia l'importo dei lavori eseguiti a tale data, per ognuno dei sei aggiudicatari.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo degli appalti eseguiti di cui al c. 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 77/1995.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva (DURC) agli enti preposti (INPS, INAIL, cassa edile ecc.).

Gli Aggiudicatari tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli accordi contrattuali.

Articolo 37 – CONTO FINALE, COLLAUDO E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data di conclusione dell'ultimo appalto dei quali verrà effettuato collaudo o certificato di regolare esecuzione, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale può essere redatto per qualsiasi numero di appalti affidati anche su base annuale.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il collaudo delle opere avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 215 - 238 del Regolamento D.P.R. 207/10, è facoltà del Committente nominare un Collaudatore in corso d'opera o eseguire Certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, c. 2, del presente CS, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 38 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Non sarà in nessun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità dell'Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi eventualità, e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Aggiudicatario debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio, ed in particolare:

1. per i materiali ogni spesa per fornitura, lavorazione, messa in opera, protezione, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., per darli pronti a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro accessibile da automezzo anche leggero (motocarro), garantendo inoltre: mezzi d'opera compreso i provvisori, nessuno escluso; modelli e prove; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego; indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse; carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
2. per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennità, assicurazioni, infortuni, ecc.;
3. per gli oneri previsti per l'applicazione dei piani di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti;
4. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
5. per i lavori di misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi;
6. tutti gli attrezzi, strumenti e macchinari necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori nonché quanto necessario per mantenere gli stessi in perfetto stato di efficienza.

Articolo 39 – NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di categorie di lavori che non risultano nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, la Direzione dei Lavori procede alla determinazione di nuovi prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento osservando per analogia alle prescrizioni già contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 163 del D.P.R. 207/10. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti a tutti gli Aggiudicatari che potranno adire secondo quanto disposto dal c. 5 del medesimo articolo.

CAPO OTTAVO – CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Articolo 40 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono:

- a. **Irreperibilità dell'Aggiudicatario, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile:**
€ 500,00 per ogni infrazione;
- b. **Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori urgenti o per l'intervento a seguito di chiamate in reperibilità (art. 13):**
€ 200,00 per ogni infrazione;
- c. **Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari:**
€ 200,00 per ogni infrazione;
- d. **Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati:**
€ 100,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, € 300,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 600,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00, per ogni inadempienza;
- e. **Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro:**
€ 10,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, € 30,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 60,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;
- f. **Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori:**
€ 200,00 per ogni mancata osservanza;
- g. **Intralcio alle attività ASL:**
€ 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori ASL e verificata dalla Direzione dei Lavori;
- h. **Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno:**
€ 500,00 per ogni mancata sostituzione;
- i. **Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro:**
Si rimanda alle penali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

j. Mancata risposta scritta da parte dell'Aggiudicatario entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto:

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Resta inteso che oltre all'addebito della penale verrà richiesto all'Aggiudicatario il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale.

Le contestazioni di irregolarità verranno notificate all'Aggiudicatario in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati sul registro di contabilità.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul pagamento relativo al SAL interessato ovvero sul SAL successivo.

Nei casi di cui ai punti a., b., c., d. (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) è facoltà della Direzione dei Lavori interpellare l'Aggiudicatario successivo in ordine di rotazione. Tale ricorso non esonererà l'Aggiudicatario inadempiente dall'applicazione della penale.

Nel caso in cui l'ASL sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti a., b., c., d. (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – di tutti gli Aggiudicatari operanti sulla medesima area, gli stessi saranno tenuti a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate nell'anno, anche cumulativamente, superino l'importo di € 10.000,00 l'Ente Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Aggiudicatario.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Aggiudicatario è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

Articolo 41 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

Viene esclusa con il presente CS la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione dell'Accordo Quadro o in ordine alle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'Accordo Quadro, se non composta in via bonaria tra le parti, sarà devoluta alla decisione del giudice ordinario.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi all'Accordo Quadro.

Articolo 42 – RISOLUZIONE O RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o l'Aggiudicatario non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente CS, l'ASL avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro immediatamente. La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n° 81 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'art. 105 Cod.;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente CS;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art. 103 Cod.;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a euro 10.000,00.

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale. Tutti gli articoli del presente CS devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale dell'Accordo Quadro ed hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del Accordo Quadro da parte del Committente.

Inoltre, l'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente l'Accordo Quadro in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 L. n° 2248 del 1865, art. 109 Cod. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli Ordini affidati.

L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto l'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario, o di uno o più soci della Impresa, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Aggiudicatario, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto di Accordo Quadro in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle Imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

Genova, 24/10/2019

IL RUP
(Ing. Benedetto Macciò)

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.